



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA TECNICA

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 42 del 09/06/2022

- OGGETTO**
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale". CUP: C31D20000920008 – CIG: 8798207E16. LOTTO 3: **STRUTTURE PER I SERVIZI CULTURALI: BISENTI - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE, MUSEO, CENTRO AGGREGATIVO – CONCESSIONE PROROGA**

IL RESPONSABILE

- VISTA**
- l'attribuzione della funzione di Responsabile dell'Area Tecnica all'Agrotecnico Luciano Filiani, avvenuta nei modi di legge;
- RITENUTO**
- di essere legittimata ad emanare l'atto;
 - di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
 - di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
 - di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
 - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- PREMESSO**
- che l'ASP ha come finalità istituzionali la gestione, l'organizzazione e l'erogazione anche in forma integrata di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali in ambito provinciale, con gestione e partecipazione del fondo

politiche sociali e dei piani di zona, nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana;

- RICHIAMATA**
- la Determina del Direttore n. 16 del 14/12/2020 con cui è stato individuato il sottoscritto Agrot. Luciano Filiani, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'affidamento dei lavori/forniture/servizi relativi all'intervento di Ristrutturazione e adeguamento di immobile ex Scuola dell'infanzia per realizzazione di biblioteca multimediale con annesso museo storico-culturale e luogo aggregativo per soggetti della terza età, dell'infanzia e fasce sociali deboli, approvato dal Comune di Bisenti (TE) con Delibera di Giunta n. 43 del 26/05/2017, dell'importo globale pari a € 479.194,94;

- la Determina dell'Area Tecnica n. 44 del 08/07/2021 con cui sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta TECTA SRL di Notaresco (TE);

- CONSIDERATO**
- che in data 9/09/2021 sono stati consegnati i lavori, mediante processo verbale di consegna sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa appaltatrice;
 - che la data prevista per dare i lavori ultimati è stata fissata al 5/02/2022, ai sensi dell'art.9, comma 1 del contratto d'appalto;
 - che il contratto d'appalto è stato perfezionato in data 3/01/2022 mediante la sottoscrizione da parte del Direttore dell'ASP e del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;
 - che il contratto d'appalto di cui al punto precedente è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Atri in data 5/04/2022, al n. 312, Serie 3;

- VISTO**
- la richiesta di proroga avanzata dalla ditta appaltatrice TECTA SRL Z. I. con sede in Pianura Vomano, Notaresco (TE), partita IVA 01993960671, con la quale si avanzava formale richiesta di proroga del termine fissato per dare ultimati i lavori *de quo*, ai sensi dell'art. 107, comma 5, periodo 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante le problematiche legate all'indisponibilità di materiali presso i normali fornitori ed all'aumento straordinario dei prezzi dei materiali da costruzione;
 - la relazione a firma del direttore dei lavori, nella quale si esprime assenso alla concessione della proroga fino al 31/08/2022 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

- PRESO ATTO**
- della Delibera ANAC n. 227 del 11/05/2022 con la quale l'Autorità sancisce che è ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo l'evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore;
 - che la citata Delibera stabilisce che l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa della delibera;

- RICHIAMATI**
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. codice degli appalti pubblici) che stabilisce che può essere disposta la sospensione dei lavori e delle forniture per cause imprevedibili o di forza maggiore;
 - l'art. 1256, comma 2, del codice civile prevede che, nel caso in cui sia divenuto temporaneamente impossibile eseguire una prestazione per una causa non imputabile al debitore, quest'ultimo non è tenuto a rispondere del ritardo;
 - l'art. 1218 del codice civile il quale dispone che: *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*;
 - l'art. 1258 del codice civile il quale statuisce che: *"Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile"*.

- VISTO**
- il parere espresso dal direttore dei lavori;
 - il Decreto Legislativo n. 50/2016;
 - il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;

- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dalla ditta appaltatrice TECTA SRL Z. I. con sede in Pianura Vomano, Notaresco (TE), partita IVA 01993960671, con la quale si avanzava formale richiesta di proroga del termine fissato per dare ultimati i lavori *de quo*, ai sensi dell'art. 107, comma 5, periodo 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante le problematiche legate all'indisponibilità di materiali presso i normali fornitori ed all'aumento straordinario dei prezzi dei materiali da costruzione;
- 3) di prendere atto del parere espresso dal direttore dei lavori;
- 4) di concedere all'impresa appaltatrice TECTA SRL come sopra generalizzata, la proroga di 207 giorni, decorrenti dal 5/02/2022 e fino al 31/08/2022, necessaria per dare i lavori di cui all'oggetto del presente atto, ultimati;
- 5) di dare atto che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- 6) di demandare ai competenti uffici dell'ente la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
Agrot. Luciano Filiani